Interventi di manutenzione normativa e disposizioni di natura finanziaria

Art. 1
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 47/2006)

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (Legge Finanziaria Regionale 2007) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 5-bis le parole: "Nel caso di vendita a trattativa privata il prezzo di vendita degli immobili è stabilito dall'Agenzia del Territorio dell'Aquila." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di vendita a trattativa privata il prezzo di vendita degli immobili è stabilito secondo le modalità di cui al secondo periodo della lettera a) del comma 5-quater.";
 b) la lettera a) del comma 5-quater è sostituita dalla seguente:
 "a) le valutazioni e le spese relative alle variazioni catastali. Le valutazioni possono essere effettuate dall'Azienda sanitaria locale avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'Azienda può altresì ricorrere a soggetti terzi diversi dall'Agenzia delle Entrate; in tale ipotesi, la scelta deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento di affidamento dell'incarico;".

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 32/2007)

1. Alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 5 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 1) dopo le parole: "il responsabile del procedimento trasmette copia della domanda alla Regione" sono inserite le seguenti: "che ne cura la trasmissione all'Agenzia sanitaria regionale";
 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 "a) la verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 12-sexies;";
 3) al terzultimo periodo del comma 5 le parole: "ricorrendone i presupposti" sono sostituite dalle seguenti: "non sussistendo i motivi ostativi di cui all'articolo 12-sexies e ricorrendone gli ulteriori presupposti" e dopo le parole: "Dipartimento di Prevenzione della ASL" sono inserite le seguenti: ", all'Agenzia sanitaria regionale";
 b) al comma 1 dell'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 "a) ad adottare l'atto di fabbisogno, che stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l'offerta sanitaria regionale da accreditare, compatibilmente con le

norme e gli atti della programmazione regionale e con eventuali vincoli finanziari e di bilancio; l'atto di fabbisogno di accreditamento ha carattere triennale e, ove non aggiornato, si intende confermato per ciascun anno della relativa vigenza;";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a verificare, secondo le modalità di cui all'articolo 12-sexies, la compatibilità programmatoria di cui all'articolo 3;";

3) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base dei fabbisogni individuati dall'Agenzia sanitaria regionale";

c) dopo l'articolo 12-quinquies è inserito il seguente:

"Art. 12-sexies
(Disposizioni per l'implementazione delle aree di insediamento sanitario)

1. Per meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture oltreché a tutela della libertà di iniziativa economica, la compatibilità programmatoria di cui all'articolo 3 si considera accertata nell'ipotesi in cui l'Agenzia sanitaria regionale, entro 10 giorni dalla richiesta del Dipartimento regionale, non rappresenti elementi ostativi alla luce dell'offerta sanitaria pubblica e privata accreditata ed autorizzata.".

Art. 3
(Modifica all'art. 1 della l.r. 9/2011)

1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) le parole: "d.lgs. 201/2011" sono sostituite dalle seguenti: "d.lgs. 201/2022".

Art. 4
(Modifica all'art. 37 della l.r. 18/2013)

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) le parole: "dirigente del Servizio Dighe competente," sono soppresse.

Art. 5
(Integrazione all'art. 22 della l.r. 42/2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina altresì l'attività formativa obbligatoria ai fini dell'assegnazione al Corpo di polizia locale, nei casi previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente locale, del personale del medesimo ente inquadrato in altro profilo professionale, in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 3, per il quale non ricorrano le condizioni di esclusione di cui al comma 2.".

Art. 6
(Modifiche all'art. 23 della l.r. 3/2014)

1. All'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 1 le parole da "iscritte" a "27" e le parole da ", a condizione" fino a "consortile sottoscritte" sono soppresse;
 b) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 21/2016)

1. Alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 21 (Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese"), sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al titolo le parole: "mastino abruzzese", sono sostituite dalle seguenti: "Cane da Pastore abruzzese";
 b) all'articolo 1, comma 1, le parole: "mastino abruzzese" sono sostituite dalle seguenti: "Cane da Pastore abruzzese";
 c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), la parola: "mastino" è sostituita dalle seguenti: "di guardiania".

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 44/2016 e adeguamento alla disciplina europea
in materia di aiuti "de minimis")

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Finalità e regime d'aiuto)

1. La Regione Abruzzo promuove interventi volti ad accompagnare la continuità operativa e il recupero di competitività delle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi e portuali nel porto di Pescara, penalizzate dai minori introiti e dai disagi operativi derivanti dalle cicliche limitazioni alla navigabilità e dai ricorrenti fenomeni di insabbiamento dei fondali del porto-canale.
2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e successive modifiche.".

2. L'articolo 2 della l.r. 44/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Beneficiari ed esclusioni)

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le agenzie marittime, gli spedizionieri e agenti doganali, le imprese titolari delle autorizzazioni ex articoli 16 o 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), i concessionari di servizi tecnico-nautici, nonché le imprese operanti nei settori dell'antincendio e dell'antinquinamento portuale operanti nel porto di Pescara, che rispettino le seguenti condizioni:
 a) abbiano subito la sospensione, l'interruzione o la riduzione delle proprie attività a seguito di ordinanze e/o provvedimenti di limitazione del transito e della navigabilità emanati dalla competente Autorità Marittima nel triennio antecedente la pubblicazione del relativo avviso pubblico;
 b) rispettino il massimale d'aiuto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti "de minimis" nell'arco del pertinente triennio mobile, tenuto conto delle vicende societarie e delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
 c) risultino in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi (DURC).".

3. L'articolo 3 della l.r. 44/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
(Modalità di quantificazione e concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti sono concessi previa pubblicazione di apposito avviso pubblico predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico, nei limiti degli stanziamenti previsti nell'ambito del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.
2. Il contributo spettante a ciascun beneficiario è determinato, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base del calo di fatturato o del maggior onere operativo documentato e certificato dalle imprese e riferito all'ultimo esercizio finanziario chiuso rispetto al fatturato medio del triennio precedente, con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti nel relativo avviso pubblico.
3. In ogni caso, a ciascun beneficiario non può essere attribuito un importo superiore al 30 per cento del totale delle risorse iscritte sul capitolo di spesa per l'annualità di riferimento. Qualora il fabbisogno complessivo derivante dalle istanze ammissibili ecceda lo stanziamento di bilancio, i contributi sono ripartiti proporzionalmente.
4. L'Autorità responsabile dell'aiuto e il Soggetto concedente sono individuati nel provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico in conformità al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).
5. Gli adempimenti relativi alle verifiche sul rispetto del regime "de minimis" e alla clausola di salvaguardia in materia di aiuti illegali o incompatibili (clausola Deggendorf) sono effettuati dall'Amministrazione procedente esclusivamente

attraverso la consultazione e la registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e del d.m. 115/2017.".

4. L'articolo 4 della l.r. 44/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2026 (Missione 14, Programma 05, Titolo 1).
2. Per gli anni successivi al 2026 si provvede con legge di bilancio.".

Art. 9
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 8/2019)

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
 "1-quinquies. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del titolare di una posizione dirigenziale, la Giunta regionale, per esigenze straordinarie e temporanee e qualora nel proprio organico non siano reperibili le professionalità tecniche richieste, può conferire l'incarico ad interim, ai sensi dell'articolo 20, comma 9 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), a un dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo (USR), anche a tempo determinato, in possesso di adeguata esperienza e professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, per la durata della vacanza, dell'assenza o dell'impedimento e comunque non oltre la durata del contratto in essere con il dirigente. L'incarico è conferito su proposta del componente della Giunta regionale competente per materia, previa richiesta del direttore del Dipartimento interessato e previo nulla osta del direttore dell'USR, ed è compatibile con le funzioni attribuite al dirigente presso l'USR e non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né incrementi della dotazione organica regionale. L'onere dell'incarico, che si configura come incarico ad interim ai fini del compenso previsto dalla disciplina regionale per i dirigenti della Giunta regionale, è a carico del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già destinate dalla legislazione vigente al trattamento economico accessorio della dirigenza regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.";
 b) al comma 3 dopo le parole: "sono destinate all'ulteriore rafforzamento della dotazione organica dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla copertura delle spese di funzionamento e di quelle poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del d.l. 189/2016";

c) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
"3-quater. Le risorse di cui al comma 3 possono essere utilizzate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo anche in relazione alle esigenze connesse alle funzioni svolte quale Struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori di Chieti e Bucchianico colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, individuata con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 marzo 2026 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità).".

Art. 10
(Modifiche all'art. 10 della l.r. 15/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo le parole: "si intende sospeso poiché in corso di valutazione" sono inserite le seguenti: "con conseguente sospensione dell'atleta dall'attività sportiva agonistica";
 b) l'ultimo periodo da "Trascorso il termine" fino a "sarà ritenuto non idoneo" è soppresso.

Art. 11
(Integrazione alla l.r. 27/2022)

1. Alla legge regionale 22 agosto 2022, n. 27 (Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis
(Interventi per la manutenzione del Giardino della memoria e per la commemorazione della sciagura di Rigopiano)

1. Al fine di assicurare le necessarie opere di manutenzione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano e la realizzazione di eventi commemorativi ad essa connessi, per il triennio 2026-2028 la Regione Abruzzo concede al Comune di Farindola contributi per euro 79.294,36, suddivisi come segue:
 a) euro 25.465,36 per l'esercizio finanziario 2026;
 b) euro 26.914,50 per l'esercizio finanziario 2027;
 c) euro 26.914,50 per l'esercizio finanziario 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse già iscritte nella Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102/05 (Rifinanziamento art. 4, L.R. 27/2022, monumento Rigopiano rifinanziamento Consiglio regionale) del bilancio regionale 2026-2028.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite al Consiglio regionale per le finalità previste nel presente articolo.

4. In esito al ricevimento delle predette risorse, il Consiglio regionale provvederà all'erogazione del contributo annuale e ad acquisire idonea rendicontazione delle attività svolte.".

Art. 12
(Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 a) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 40 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le aree produttive di competenza comunale non edificate, soggette a pianificazione di dettaglio, rispetto alle quali sia stato adottato, entro il termine previsto per la perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al primo periodo dell'articolo 8, comma 4, il relativo strumento urbanistico attuativo, comunque denominato;";
 b) al comma 4 dell'articolo 58 dopo le parole: "del d.p.r. 380/2001" sono inserite le seguenti: ", nonché gli interventi pertinenziali che non siano qualificabili come interventi di nuova costruzione ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, lettera e), numero e.6),";
 c) alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 77 le parole: "all'articolo 28 del d.p.r. 380/2001" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001" e le parole "; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della l. 1150/1942" sono soppresse;
 d) al comma 8 dell'articolo 100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera g)".

Art. 13
(Integrazioni alla l.r. 25/2025)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 25 (Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP) è inserito il seguente:

"Art. 5-bis
(Destinazione istituzionale dei beni e utilizzo delle risorse idriche da parte di ARAP)

1. A decorrere dal subentro dell'ARAP nelle funzioni e nei rapporti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, gli immobili, le aree, gli impianti e le infrastrutture che sono o sono stati posseduti o gestiti dall'Azienda, destinati all'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge, ancorché temporaneamente inutilizzati, costituiscono beni strumentali ai compiti istituzionali della Regione esercitati attraverso l'ARAP.
2. Non sono soggetti ai canoni regionali di concessione o utilizzazione delle acque i prelievi effettuati dall'ARAP per l'approvvigionamento e la distribuzione negli agglomerati produttivi, nonché per la cessione ai gestori del servizio idrico integrato, in quanto costituenti attività svolte nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche e di interesse generale attribuite all'ARAP ai sensi della presente legge. La Giunta regionale provvede alla ricognizione e regolazione dei relativi

rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari e contabili sorti a decorrere dal subentro dell'ARAP nelle funzioni già esercitate dai Consorzi per lo sviluppo industriale, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2025 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis
(Servizio di interesse economico generale per la gestione delle aree produttive regionali)

1. Le attività connesse alle funzioni pubblicistiche attribuite all'ARAP dalla presente legge costituiscono Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG) e sono affidate all'ARAP con atto di incarico pluriennale della Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività affidate, l'ARAP opera quale organismo strumentale della Regione sottoposto a controllo strategico.
2. L'ARAP, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al Dipartimento competente in materia di sviluppo economico un documento recante il piano triennale dei fabbisogni di compensazione e la proposta di copertura mediante risorse europee, nazionali e regionali.
3. Il Dipartimento competente in materia di sviluppo economico coordina la programmazione finanziaria del SIEG. I Direttori dei Dipartimenti regionali interessati, sulla base delle attestazioni rese dalle strutture responsabili della programmazione, gestione e attuazione delle relative risorse, effettuano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la ricognizione integrale di tutte le fonti di finanziamento di rispettiva competenza e attestano, per ciascuna di esse, le risorse effettivamente o potenzialmente destinabili al SIEG, tenuto conto anche dell'effettivo avanzamento della spesa, ovvero le ragioni che ne impediscono l'utilizzo o la riprogrammazione.
4. Entro il 30 marzo di ciascun anno, contestualmente all'adempimento previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera b), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico, approva il programma triennale delle fonti di finanziamento e della compensazione del SIEG e ne dispone annualmente l'aggiornamento per l'esercizio successivo. Qualora il programma preveda il ricorso a risorse autonome regionali non già stanziate, la Giunta regionale approva contestualmente il relativo progetto di legge recante le necessarie disposizioni di autorizzazione e copertura della spesa, da trasmettere al Consiglio regionale.
5. Le strutture regionali competenti adottano, entro i termini stabiliti dal programma, gli atti necessari all'utilizzo, alla programmazione o alla riprogrammazione delle risorse individuate.
6. In sede di prima applicazione, ai fini dell'avvio del SIEG dal 1° gennaio 2027, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono completati entro il 31 dicembre 2026.".

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 27/2025)

1. All'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni), sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 "1-bis. Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore operanti in Stati esteri o in Regioni italiane già rappresentati nel CRAM possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 14 anche se non in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera e), fatta salva l'applicazione del comma 4 dell'articolo 16.";
 b) al comma 2, dopo le parole "da almeno dieci soci" sono inserite le seguenti: "e fatta salva l'applicazione del comma 4 dell'articolo 16".
2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 27/2025 dopo le parole "Le associazioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 1-bis e".

Art. 15
(Integrazione all'art. 10 della l.r. 29/2025)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 2025, n. 29 (Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La proroga di cui al presente comma si applica anche, alle medesime condizioni, alle graduatorie dei dirigenti medici per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, a condizione che l'azienda sanitaria si sia avvalsa della facoltà di scorrimento della graduatoria prevista ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 15, comma 7-bis, lettera b).".

Art. 16
(Integrazione all'art. 18 della l.r. 29/2025)

1. All'articolo 18, comma 1, della l.r. 29/2025, dopo le parole "popolazioni destinatarie", sono aggiunte le seguenti: "e la definitiva strutturazione di un polo logistico in Località Preturo, che funga anche da centro di formazione per tutte le attività di protezione civile".

Art. 17
(Modifica all'art. 14 della l.r. 2/2026)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026) la parola: "(capofila)" è sostituita dalle seguenti: ", quale Comune capofila della convenzione da sottoscrivere con i Comuni di Serramonacesca e Lettomanoppello,".

Art. 18
(Modifiche all'art. 17 della l.r. 2/2026)

1. All'articolo 17, comma 5, della l.r. 2/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo le parole "destinati a pubblici acquedotti" la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: "anche se non";
 b) dopo le parole "previa acquisizione" le parole: "delle autorizzazioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "del giudizio di idoneità d'uso sull'acqua destinata al consumo umano".

Art. 19
(Disposizioni transitorie art. 32 l.r. 13/2026)

1. L'applicazione del numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 luglio 2026, n. 13 (Disposizioni di modifica delle leggi regionali 2/2003, 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 4/2024, 25/2024, 26/2024, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

Art. 20
(Modifica all'art. 12 della l.r. 22/2026)

1. All'articolo 12, comma 12, lettera b), della legge regionale 22 luglio 2026, n. 22 (Istituzione e riconoscimento del "Premio Buccio di Ranallo" nella città dell'Aquila e ulteriori disposizioni), le parole: "Missione 04, Programma 04" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 05, Programma 02".

Art. 21
(Modifica all'art. 3 della l.r. 26/2026)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 2026, n. 26 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in favore di Automobile Club d'Italia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
 "3. Per l'anno 2026 è riconosciuto all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Fides et Ratio" di L'Aquila un contributo straordinario pari ad euro 40.000,00, finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti relativamente all'anno accademico 2026-2027, nel rispetto di quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea 2016/C-262/01. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con le risorse nell'ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di spesa 41524/1, ridenominato "Concessione borse di studio agli studenti dell'ISSRAQ Fides et Ratio", del bilancio di previsione regionale 2026-2028, esercizio 2026. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2026, al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo 41524/1 ridenominato "Concessione borse di studio agli studenti dell'ISSRAQ Fides et Ratio", per euro 40.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71681/1, per euro 40.000,00.".

Art. 22
(Modifica all'art. 5 della l.r. 27/2026 in applicazione del principio di leale collaborazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2026, n. 27 (Assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di natura finanziaria), è abrogato.

Art. 23
(Sostituzione prospetti di cui all'art. 6 della l.r. 27/2026 in applicazione del principio di leale collaborazione)

1. I prospetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed f), della l.r. 27/2026, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

Art. 24
(Modifica all'art. 18 della l.r. 27/2026 in applicazione del principio di leale collaborazione)

1. All'articolo 18 della l.r. 27/2026, dopo le parole "Comuni interessati," sono inserite le seguenti: "per il solo esercizio 2026".

Art. 25
(Modifiche all'art. 21 della l.r. 27/2026 in applicazione del principio di leale collaborazione)

1. All'articolo 21 della l.r. 27/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di consentire l'adozione dei consequenziali adempimenti di competenza, per il solo esercizio 2026 è autorizzato il reintegro delle dotazioni di cui a Titolo 1, Missione 01, Programma 04 della spesa, per oneri per la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e dei tributi minori, per l'importo di euro 300.000,00 e per rimborsi effettuati per qualsiasi causa afferente a quote di tributi o a pene pecuniarie, per l'ammontare di euro 400.000,00 nonché, nell'ambito di Titolo 1, Missione 20, Programma 03 della spesa, per l'incremento del Fondo di accantonamento per Passività Potenziali in virtù del ricorso pendente presso la Corte costituzionale per l'Addizionale Regionale per l'Imposta sul Gas Naturale - ARISGAN e di cui all'articolo 12, per l'importo di euro 500.000,00.";
b) al comma 3 le parole: "di cui ai commi 1 e 2,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis";

c) al comma 3, lettera a), numero 2, le parole: "Missione 04, Programma 01", sono sostituite dalle seguenti: "Missione 01, Programma 04".

Art. 26
(Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 27/2026)

1. L'articolo 23 della l.r. 27/2026 è sostituito dal seguente:

"Art. 23
(Affidamento ulteriori servizi in favore di FIRA s.p.a. da parte del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive)

1. Al fine di consentire l'affidamento, da parte del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, di ulteriori servizi in favore di FIRA s.p.a., per la realizzazione del progetto "Made in Abruzzo", le dotazioni di cui a Missione 14, Programma 01, Titolo 1, dello stato generale della spesa, sono incrementate per l'esercizio 2026 dell'importo omnicomprensivo di euro 10.000,00 e per l'esercizio 2027 dell'importo omnicomprensivo di euro 100.000,00, da impiegare in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.
2. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il biennio 2026-2027 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Affidamento servizi per realizzazione progetto di mappatura del Made in Abruzzo", per euro 10.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 14, Programma 01, capitolo 232429/2, per euro 10.000,00;
 b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Affidamento servizi per realizzazione progetto di mappatura del Made in Abruzzo", per euro 100.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 02, capitolo 251686/1, per euro 100.000,00.".

Art. 27
(Modifiche all'art. 29 della l.r. 27/2026)

1. All'articolo 29 della l.r. 27/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 13, lettera a), le parole: "capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per spese di gestione di inclusione sociale Ambito 15 Pescara"" sono sostituite dalle seguenti: "capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo straordinario regionale al Comune di Avezzano per la continuità degli interventi sociali attivati nell'ambito del PNRR"";
 b) al comma 13, lettera b), le parole: "capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per spese di gestione di inclusione sociale Ambito 15 Pescara"" sono sostituite dalle seguenti: "capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo straordinario regionale all'ECAD 15 di Pescara per la continuità dei progetti per la non autosufficienza"";

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 13, all'allegato 2 (Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali) della l.r. 2/2026, al rigo ove è riportato il capitolo 71681/1, lo stanziamento relativo all'annualità 2026 è diminuito di euro 70.000,00 ed al rigo ove è riportato il capitolo 71700/1, lo stanziamento per l'anno 2026 è diminuito di euro 6.584,51; all'allegato 1 (Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno) della l.r. 2/2026, al rigo ove è riportato il capitolo 71523/1, lo stanziamento per l'anno 2026 è diminuito di euro 7.000,00.";
d) al comma 16, lettera a), le parole: "Programma 02" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 03";
e) al comma 19, lettera e), le parole: "Programma 02" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 03";
f) al comma 22, lettera a), le parole: "Programma 02" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 03";
g) il comma 23 è sostituito dal seguente:
"23. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 22, all'allegato 2 (Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali) della l.r. 2/2026, al rigo ove è riportato il capitolo 71720/1, lo stanziamento relativo all'annualità 2026 è diminuito di euro 13.000,00; all'allegato 1 (Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno) della l.r. 2/2026 al rigo ove è riportato il capitolo 71523/1, lo stanziamento relativo all'annualità 2026 è diminuito di euro 12.000,00.".

Art. 28
(Disposizioni in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Il presente articolo, nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina l'assetto e le modalità di esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel territorio della Regione Abruzzo.
2. Tenuto conto della distribuzione della popolazione e della domanda di mobilità, il territorio regionale costituisce un unico bacino di mobilità ai fini della programmazione strategica, dell'integrazione modale e tariffaria e del coordinamento dei servizi. Il bacino regionale di mobilità si articola, con riguardo ai servizi automobilistici, filoviari e ferroviari, nelle seguenti reti:
 a) rete regionale, comprendente i servizi automobilistici extraurbani destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità tra due o più Comuni, anche mediante collegamenti con località esterne al territorio regionale, purché la maggior parte del percorso si sviluppi all'interno della Regione, nonché i servizi ferroviari regionali e i servizi filoviari di rilevanza sovracomunale. Nella rete di competenza regionale sono, altresì, ricomprese, senza mutarne la natura funzionale di servizi urbani, le reti comunali di cui al comma 9 e quelle riconducibili, come riprogrammate, alle ex gestioni commissariali governative alle quali la Regione Abruzzo è subentrata, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 5);
 b) reti comunali, comprendenti i servizi automobilistici e filoviari urbani destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità dei Comuni con popolazione superiore a

6.000 abitanti, già titolari di servizi di trasporto pubblico locale, individuati dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 110/1998, così come confermati nel verbale del Consiglio regionale 111/2 del 7 agosto 2018, fatta salva l'attribuzione alla competenza regionale dei servizi di cui al comma 9.

3. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, delimita gli ambiti territoriali ottimali per ciascuna rete. La delimitazione è effettuata sulla base di un'istruttoria concernente la domanda di mobilità, le caratteristiche delle reti, le economie di scala e di differenziazione, l'efficienza del servizio e l'integrazione dei collegamenti, le caratteristiche demografiche, socioeconomiche, orografiche e di urbanizzazione, anche su proposta dei Comuni interessati.
4. Per la rete regionale di cui al comma 2, lettera a), compresi i servizi ricondotti a tale rete ai sensi del comma 9, e ai relativi ambiti territoriali ottimali, le funzioni di organizzazione del servizio, scelta della forma di gestione, affidamento e controllo, nonché quelle relative alle tariffe all'utenza per quanto di competenza, sono esercitate dalla Regione Abruzzo.
5. Per le reti comunali di cui al comma 2, lettera b) la Giunta regionale individua, con il provvedimento motivato previsto dal comma 3, un ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio del Comune interessato, qualora tale dimensione risulti adeguata a garantire l'efficienza, l'economicità e l'integrazione del servizio. In tal caso, il Comune è individuato quale ente di governo del rispettivo ambito urbano ed esercita le funzioni di organizzazione del servizio, scelta della forma di gestione, affidamento, stipula e gestione dei contratti di servizio e controllo della loro esecuzione, nonché le funzioni relative alle tariffe, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti dalla Regione. Qualora l'istruttoria evidenzi, anche per specifici ambiti, l'inadeguatezza della dimensione comunale, la Regione delimita, sentiti i Comuni interessati, un ambito urbano multicomunale; il relativo ente di governo, al quale i medesimi Comuni partecipano obbligatoriamente, è costituito mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tale caso le funzioni sono esercitate esclusivamente dall'ente di governo, secondo modalità che assicurano la partecipazione dei Comuni alle decisioni riguardanti le rispettive reti.
6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 avviene nel rispetto:
 a) dei servizi minimi definiti dalla Regione e delle risorse assegnate, ferma restando la facoltà del Comune di finanziare servizi aggiuntivi con risorse del proprio bilancio;
 b) degli strumenti di programmazione regionale e degli indirizzi in materia di integrazione modale e tariffaria;
 c) della disciplina degli affidamenti, della normativa speciale del settore e delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
7. Gli ambiti territoriali ottimali possono essere articolati in uno o più lotti di affidamento, determinati nel rispetto della normativa vigente e delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La delimitazione dei lotti tiene conto della contendibilità degli affidamenti, delle economie di scala e di differenziazione, della gerarchizzazione della rete extraurbana, dell'unitarietà funzionale dei collegamenti portanti, dell'integrazione delle reti comunali e regionali e delle caratteristiche della domanda. La delimitazione dei lotti non modifica la titolarità delle funzioni degli enti di governo degli ambiti.

8. I servizi urbani aggiuntivi finanziati dai Comuni sono organizzati e affidati dall'ente di governo competente e concorrono all'integrazione del sistema regionale. La relativa istituzione non comporta obblighi di finanziamento a carico del bilancio regionale.
9. I servizi minimi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono assegnati alle reti urbane dei Comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti sono inclusi nella rete regionale di cui al comma 2, lettera a). È in ogni caso perseguito il mantenimento di un adeguato livello di accessibilità e mobilità, anche mediante l'attivazione di modalità di trasporto innovative e flessibili, quali servizi a chiamata, servizi effettuati con autovettura o altre forme di trasporto pubblico locale idonee a soddisfare le esigenze dell'utenza, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e sostenibilità del servizio.
10. Sono riservate alla Regione, quali funzioni di governo unitario del sistema regionale della mobilità:
 a) la programmazione strategica dei servizi mediante il piano regionale integrato dei trasporti e i programmi dei servizi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 422/1997, ferme restando le funzioni di organizzazione e affidamento attribuite agli enti di governo;
 b) la definizione, d'intesa con gli enti locali nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997, dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda essenziale di mobilità, nonché il riparto dei servizi e delle risorse disponibili tra gli ambiti;
 c) l'indirizzo in materia di politiche tariffarie e la promozione di sistemi di bigliettazione elettronica integrata su scala regionale;
 d) il riparto e l'amministrazione delle risorse destinate al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico, comprese quelle provenienti dal fondo statale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 e) il coordinamento e il monitoraggio dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale e dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
 f) il coordinamento territoriale e l'integrazione tecnologica dei servizi nell'ambito dei sistemi di Mobility as a Service, nel rispetto delle competenze statali e delle autorità indipendenti;
 g) il supporto tecnico e amministrativo agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali e alle amministrazioni locali che vi fanno parte, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro affidate.
11. Gli enti di governo trasmettono alla Regione i dati relativi ai servizi affidati, ai contratti di servizio, alle compensazioni, alla domanda di mobilità e ai risultati del monitoraggio, secondo modalità uniformi definite dalla Giunta regionale, anche ai fini degli obblighi informativi di cui al comma 10, lettera e). Gli enti di governo provvedono agli obblighi di motivazione, pubblicità, trasparenza e verifica della gestione previsti dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nella misura in cui siano applicabili al trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, ferme restando le disposizioni speciali del settore.
12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di delimitazione degli ambiti e di individuazione degli enti di

governo e lo schema di convenzione di cui al comma 5 che gli enti locali sono tenuti a sottoscrivere.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contratti di servizio e gli affidamenti in essere che restano disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo.
14. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Dall'entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:
 a) l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il Trasporto Pubblico Locale);
 b) l'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di Trasporto Pubblico Locale).

Art. 29
(Disposizioni per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali)

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare l'effettività del diritto alla salute ed il potenziamento dei servizi sanitari in particolare nelle aree interne del proprio territorio, favorisce l'evoluzione del sistema sanitario regionale verso un modello integrato di sanità territoriale connessa, capace di garantire la continuità assistenziale anche nei contesti geografici più complessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di un progetto di telemonitoraggio per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza sanitaria territoriale, in grado di coniugare innovazione digitale, continuità delle comunicazioni e prossimità delle cure.
3. Il progetto, che prevede l'attivazione di postazioni di telemonitoraggio presso il domicilio dei pazienti, in particolare fragili e residenti in aree a ridotta copertura terrestre, nonché la digitalizzazione e connettività dei mezzi di soccorso, è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) miglioramento dell'accessibilità alle cure attraverso una estensione dei servizi di telemedicina e telemonitoraggio alle popolazioni residenti nelle aree interne, con particolare attenzione ai pazienti fragili e cronici;
 b) riduzione dei tempi di intervento e diagnosi attraverso la disponibilità anticipata dei dati clinici e la possibilità di coinvolgere gli specialisti durante le attività di soccorso e trasporto sanitario;
 c) ottimizzazione della gestione dei mezzi di soccorso e miglioramento del coordinamento tra personale sul territorio, centrali operative e strutture ospedaliere;
 d) continuità dei servizi di comunicazione attraverso una riduzione delle interruzioni dovute all'assenza o alla limitata disponibilità delle reti mobili terrestri.
4. Il progetto si sviluppa in una prima fase sperimentale che coinvolge il territorio ASL 1 Abruzzo Avezzano-Sulmona-L'Aquila finalizzata alla definizione di un modello tecnologico ed organizzativo progressivamente estendibile all'intero territorio della Regione Abruzzo.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione concede, a decorrere dall'anno 2027, un contributo annuale alla ASL 1 Abruzzo Avezzano-Sulmona-L'Aquila, nei limiti delle risorse di cui al comma 6, per l'avvio della fase di

sperimentazione del progetto di durata almeno triennale. Alla medesima ASL compete la gestione della fase attuativa di tale progetto.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Intervento sperimentale per il potenziamento della telemedicina", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 13, Programma 07, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
7. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
8. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia sanitaria provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 30
(Disposizioni inerenti le modalità di erogazione degli incentivi tecnici del personale regionale)

1. Al personale regionale che, nell'ambito delle convenzioni stipulate dal Dipartimento competente in materia di personale con le pubbliche amministrazioni interessate, svolge presso queste ultime l'incarico di responsabile unico del progetto (RUP), sono riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), come definiti presso l'amministrazione pubblica conferente l'incarico, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di corresponsione stabilite nelle convenzioni medesime.
2. Nei casi in cui la convenzione preveda che sia la Regione ad erogare gli incentivi di cui al comma 1, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte delle amministrazioni convenzionate, i Dipartimenti della Giunta regionale, quali centri di responsabilità amministrativa titolari dei capitoli di bilancio destinati alla contabilizzazione e all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche analoghe spettanti al personale regionale per le attività svolte nell'ambito dell'amministrazione regionale, possono utilizzare i medesimi capitoli di entrata e di spesa, osservando le stesse modalità di liquidazione degli incentivi riferiti alle attività interne. A tal fine, gli stanziamenti dei predetti capitoli sono adeguati, ove necessario, per ciascun esercizio finanziario, secondo le disposizioni vigenti in materia di ordinamento contabile regionale.
3. Qualora i Dipartimenti interessati non dispongano di capitoli di entrata e di spesa idonei alla gestione delle risorse di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 nonché dell'ordinamento contabile regionale, all'adozione delle necessarie variazioni di bilancio e degli ulteriori provvedimenti contabili occorrenti ai fini dell'iscrizione e dell'allocazione delle relative entrate e spese.
4. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio ed il rispetto del principio di copertura finanziaria della spesa, l'autorizzazione alla liquidazione e al pagamento degli incentivi di cui al presente articolo è subordinata al previo accertamento e riscossione, ai sensi del

d.lgs. 118/2011, delle somme dovute dalle amministrazioni convenzionate in favore delle quali il personale regionale svolge l'incarico di RUP.

Art. 31

(Definizione pendenze terreni provenienti dalla riforma fondiaria, modifiche alla l.r. 37/2015 e cessione al Comune di Cerchio di terreno di proprietà regionale)

1. Al fine di definire i rapporti derivanti dalle assegnazioni dei terreni di Fucino, disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini) e legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria), la Regione dispone quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. È a carico dell'assegnatario o degli aventi titolo l'onere della prova del pagamento delle annualità del prezzo stabilito dall'atto di assegnazione.
3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnatario risulta inadempiente rispetto al pagamento dell'intero prezzo stabilito dall'assegnazione, trova applicazione quanto segue:
 a) se l'assegnatario ha provveduto al pagamento di almeno quindici annualità, lo stesso può affrancare il fondo corrispondendo alla Regione, in un'unica soluzione, la somma secondo le modalità previste dal comma 4. Sono tenuti al medesimo pagamento di cui al comma 4 i discendenti in linea retta o il coniuge dell'assegnatario o gli altri possessori del bene in base a idoneo titolo, se è deceduto l'assegnatario che ha adempiuto al pagamento delle quindici annualità;
 b) se l'assegnatario non ha provveduto al pagamento di almeno quindici annualità del prezzo di assegnazione ed è vivente, lo stesso può affrancare il fondo corrispondendo alla Regione, in un'unica soluzione, l'importo definito secondo le modalità previste dal comma 4;
 c) se l'assegnatario non ha provveduto al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione ed è deceduto, i discendenti in linea retta o il coniuge dell'assegnatario o i terzi possessori del bene in base a idoneo titolo, possono affrancare il fondo corrispondendo alla Regione, in un'unica soluzione, l'importo definito secondo le modalità previste dal comma 5, purché in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo;
 d) se l'assegnatario non ha provveduto al pagamento di almeno quindici annualità del prezzo di assegnazione ed è deceduto, i discendenti in linea retta o il coniuge dell'assegnatario o i terzi possessori del bene in base a idoneo titolo, ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, possono affrancare il fondo corrispondendo alla Regione, in un'unica soluzione, l'importo definito secondo le modalità previste dal comma 6.
4. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, per l'affrancazione del fondo deve essere corrisposto alla Regione:
 a) l'ammontare non pagato delle rate residue del prezzo di assegnazione;
 b) gli interessi di mora calcolati in base al tasso legale sulle rate non pagate;

c) gli eventuali debiti, gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati a suo tempo;
d) un'indennità di occupazione, a titolo di equo compenso per l'uso del fondo negli ultimi dieci anni, determinata applicando, per ciascun anno, l'aliquota del tre per cento al valore del terreno, calcolato, quest'ultimo, sulla base del valore agricolo medio vigente. L'indennità così determinata è ridotta di un importo pari alla percentuale delle rate corrisposte rispetto al totale delle rate previste;
e) gli interessi legali sull'indennità di occupazione.

5. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3, per l'affrancazione del fondo deve essere corrisposto alla Regione un importo complessivo determinato come segue, entro il limite massimo del valore agricolo medio corrente del terreno:
 a) a titolo di rate non pagate, una somma pari al valore agricolo medio vigente del terreno moltiplicato per il rapporto tra il numero delle rate non corrisposte e il numero complessivo delle rate previste;
 b) gli eventuali debiti gravanti sul fondo per debiti poderali non rimborsati a suo tempo;
 c) un'indennità di occupazione, a titolo di equo compenso per l'uso del fondo negli ultimi dieci anni, determinata applicando per ciascun anno l'aliquota del tre per cento al valore del terreno, calcolato sulla base del valore agricolo medio vigente. L'indennità così determinata è ridotta di un importo pari alla percentuale delle rate corrisposte rispetto al totale delle rate previste;
 d) gli interessi legali sull'indennità di occupazione.
6. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma 3, per l'affrancazione del fondo deve essere corrisposto alla Regione un importo complessivo determinato come segue, entro il limite massimo del valore di mercato del terreno:
 a) a titolo di rate non pagate, una somma pari al valore di mercato del terreno moltiplicato per il rapporto tra il numero delle rate non corrisposte e il numero complessivo delle rate previste;
 b) gli eventuali debiti gravanti sul fondo per debiti poderali non rimborsati a suo tempo;
 c) un'indennità di occupazione, a titolo di equo compenso per l'uso del fondo negli ultimi dieci anni, determinata applicando per ciascun anno l'aliquota del tre per cento al valore del terreno, calcolato sulla base del valore di mercato. L'indennità così determinata è ridotta di un importo pari alla percentuale delle rate corrisposte rispetto al totale delle rate previste;
 d) gli interessi legali sull'indennità di occupazione.
7. Il dirigente competente, con proprio provvedimento, attesta l'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute ai fini dell'affrancazione del fondo; la conseguente cancellazione della trascrizione del riservato dominio è eseguita nel rispetto delle forme e dei titoli previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità immobiliare, con spese e oneri a carico dell'avente titolo che richiede la cancellazione.
8. In tutti i casi previsti dal presente articolo nei quali gli aventi titolo non provvedono al versamento dell'importo stabilito per l'affrancazione entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, il bene è ripreso in possesso dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 6 della l.r. 37/2015. Le eventuali rate, versate in forza del contratto di assegnazione del terreno, sono trattenute in conto indennità per l'uso del suolo.

9. Alla l.r. 37/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 "1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato in base ai valori agricoli medi correnti.";
 b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
 "3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione.";
 c) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 "1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato in base alla valutazione effettuata a prezzo di mercato da parte del Servizio regionale del Dipartimento competente in materia di agricoltura, sulla base dei valori di compravendita degli ultimi due anni dei terreni in aree limitrofe.";
 d) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono abrogati;
 e) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
 "2. Previa diffida, il provvedimento di cui al comma 1 è notificato all'interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile.".
10. Al fine di soddisfare interessi di pubblica utilità della collettività locale di riferimento, è trasferito al Comune di Cerchio (AQ), a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della Regione, il terreno appartenente al patrimonio disponibile regionale, in quanto non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione medesima, sito nel Comune di Cerchio e censito al catasto urbano al Foglio 14, particella 436, con le relative pertinenze.
11. Le finalità di pubblico interesse da perseguire, a cura del Comune di Cerchio, in attuazione di quanto previsto dal comma 10, risiedono nella realizzazione di un deposito comunale di pubblica utilità, funzionale al ricovero di mezzi, attrezzature, materiali e beni impiegati per lo svolgimento dei servizi comunali, delle attività manutentive, degli interventi di protezione civile e delle ulteriori attività istituzionali del Comune.
12. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 10 e 11, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva uno specifico atto di indirizzo.
13. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32
(Supporto servizi digitali e tecnici agricoltura, contributo per biosicurezza all'ARA, modifiche alle ll.rr. 3/2014, 5/2026, 22/2026 e 27/2026)

1. Al fine di garantire il rinnovo del contratto di manutenzione ed il funzionamento del portale AbruzzoFarmer, del software NIMBI e della piattaforma AgroAmbiente, comprensivi del supporto sistemistico per le componenti infrastrutturali comuni, e consentire la continuità dei servizi digitali essenziali erogati in agricoltura ed il supporto tecnico ai Servizi afferenti al Dipartimento regionale Agricoltura, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni di bilancio:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 455.000,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2027 e per euro 630.000,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2028;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 455.000,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2027 e per euro 630.000,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2028.

2. Al fine di consentire lo svolgimento di un'efficace attività di controllo sanitario, sorveglianza epidemiologica e prevenzione delle malattie infettive in favore delle aziende zootecniche attive ed aventi sede nel territorio regionale, è concesso un contributo straordinario di euro 60.000,00 all'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), per l'acquisto di un'unità mobile attrezzata per interventi connessi alla biosicurezza. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede all'adozione degli atti conseguenti.
3. La copertura finanziaria del contributo previsto al comma 2 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2026-2028:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, per euro 60.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026;
 b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 60.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026.
4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
5. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:
 "2. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti, rispettivamente, per ciascuna fattispecie dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dall'articolo 42 della presente legge.".
6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 8 aprile 2026, n. 5 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni) le parole "capitolo 102499/3" sono soppresse.
7. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 22/2026 le parole: "Titolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "Titolo 2".
8. All'articolo 28 della l.r. 27/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 3, dopo le parole "a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico)";
 b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
 "3-bis. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 3 provvede la FIRA s.p.a., quale soggetto attuatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di in-house providing.
 3-ter. Al fine di garantire l'avvio del progetto pilota "Olea Rediviva" per il recupero degli oliveti abbandonati in intercooperazione nell'area vestina, è autorizzato per l'annualità 2026 lo stanziamento di euro 50.000,00 a favore della O.P. CAPO Società Cooperativa agricola p.a.. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura adotta gli atti consequenziali, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 3-ter, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 sono conseguentemente apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2026:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 275.000,00;
 b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 50.000,00;
 c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione contributi distretti del Cibo - Legge Regionale n. 27/2026 - art. 28 comma 3", per euro 25.000,00;
 d) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 350.000,00.".

Art. 33
(Disposizioni per la redazione di Piani Territoriali in attuazione della l.r. 58/2023)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle previsioni di cui alla l.r. 58/2023, considera quale indirizzo strategico della politica regionale la redazione degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 3 della legge suddetta.
2. Al fine di consentire al Dipartimento competente la redazione dei piani di cui al comma 1 e in riferimento all'articolo 5 della l.r. 58/2023, le dotazioni di cui alla Missione 08, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono incrementate di euro 110.000,00 per l'esercizio 2026 e di euro 55.000,00 per l'esercizio 2027.
3. Per le finalità di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la redazione di Piani Territoriali", per euro 110.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, capitolo di spesa 272333, art. 5, per euro 110.000,00;
 b) esercizio 2027, in termini di competenza:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la redazione di Piani Territoriali", per euro 55.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2 Missione 08, Programma 01, capitolo di spesa 272333, art. 5, per euro 55.000,00.
4. Il Dipartimento Territorio e Ambiente competente in materia adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 34
(Rifinanziamento l.r. 5/2025)

1. Per l'anno 2026 è autorizzato il rifinanziamento della legge regionale 11 marzo 2025, n. 5 (Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario) per un importo di euro 50.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse del capitolo 1004/97 "Risorse per interventi a sostegno delle iniziative del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara", Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2026-2028, annualità 2026.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2026-2028 è apportata, per l'esercizio 2026, la seguente variazione per competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 "Funzionamento del Consiglio regionale", per euro 50.000,00;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/4 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) - C. Resp. DPB, per euro 50.000,00.
4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3, sono autorizzate e possono essere impegnate all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo e provvedono a trasferire le risorse di cui al comma 3 al Consiglio regionale ai fini del rifinanziamento della l.r. 5/2025 per l'anno 2026.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale sono autorizzati alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale.
7. Per le annualità successive al 2026, agli oneri si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Art. 35
(Progetto TIGER - acquisto beni ad uso durevole)

1. Al fine di consentire l'acquisto di strumentazioni hardware necessarie al Servizio Edilizia sociale e scolastica per il coordinamento e la gestione amministrativa finanziaria del progetto TIGER "Triggered Investments in Grouping of buildings for Energy Renovation", finanziato dal Programma "Horizon 2020", è autorizzata l'iscrizione di risorse, pari ad euro 20.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Progetto TIGER- Acquisto beni ad uso durevole", allocato nel Titolo 2, Missione 09, Programma 09.
2. Per l'attuazione del comma 1 al bilancio di previsione regionale 2026-2028, esercizio 2026, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 09, capitolo di nuova istituzione denominato "Progetto TIGER - acquisto beni ad uso durevole", per euro 20.000,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 09, capitolo di spesa 151460, art. 6, per euro 20.000,00.

Art. 36
(Incremento dello stanziamento di cui alla l.r. 42/2019)

1. Al fine di fronteggiare l'aumentato fabbisogno, lo stanziamento della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto) è incrementato per l'esercizio finanziario 2026 dell'importo di euro 30.000,00.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario della Regione Abruzzo 2026-2028 sono apportate, per l'esercizio 2026, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71400 "Interventi in favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto l.r. 42/2019", per euro 30.000,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 1, Titolo 1, capitolo 71523 "Contributo in favore del Comitato Italiano per l'UNICEF per l'istituzione del difensore dell'infanzia" – P.d.C. 1.04.02.02.000, per euro 30.000,00.
3. All'attuazione del presente articolo provvede il Dipartimento regionale competente in materia sociale.

Art. 37
(Stanziamento corrispettivi a fronte di affidamenti in house in favore di FIRA s.p.a.)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis.2, della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese) e successive modifiche, nell'ambito di Titolo 1, Missione 14, Programma 01 della spesa, a fronte dei distinti interventi ivi indicati rispettivamente alle lettere b) ed h) - Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese e d) ed f) - Sostegno alle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione, per l'annualità 2027 del bilancio regionale di previsione 2026-2028 è autorizzata la iscrizione dello stanziamento complessivo di euro 76.949,57.
2. Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, per l'esercizio 2027 al bilancio regionale di previsione 2026-2028, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di sola competenza:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Corrispettivi per intervento Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese", per euro 44.980,7;
 b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Corrispettivi per intervento Sostegno alle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione", per euro 31.968,87;
 c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 76.949,57.
3. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis.2, della l.r. 87/1987 e successive modifiche, nell'ambito di Titolo 1, Missione 14, Programma 01 della spesa, a fronte dei distinti interventi ivi indicati alle lettere c) ed e) - Sostegno Botteghe-Scuola, per l'esercizio 2027 è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento pari a euro 21.970,45 e per ciascuno degli esercizi dal 2028 al 2030 è autorizzata l' iscrizione di uno stanziamento annuale di euro 21.552,33.

4. Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 3, per gli esercizi 2027 e 2028 al bilancio regionale di previsione 2026-2028, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 a) esercizio 2027:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Corrispettivi per intervento Sostegno Botteghe-Scuola", per euro 21.970,45;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 21.970,45;
 b) esercizio 2028:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Corrispettivi per intervento Sostegno Botteghe-Scuola", per euro 21.552,33;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 21.552,33.
5. Alla copertura degli oneri annuali di cui al comma 3, per gli esercizi 2029 e 2030 si provvede con le annuali leggi di bilancio.

Art. 38
(Integrazione dotazioni per promozione turistica 2027)

1. Al fine di consentire la realizzazione del complesso delle iniziative previste nell'ambito della promozione turistica del brand Abruzzo, per il solo esercizio 2027, al bilancio di previsione regionale 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 620.000,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 04, per euro 620.000,00.

Art. 39
(Incremento risorse per pagamento IMU immobili regionali)

1. Al fine di consentire il pagamento dell'Imposta Municipale Unica sulle sedi regionali interessate, la pertinente dotazione di cui a Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per l'esercizio 2026 è incrementata dell'importo di euro 180.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale previsione 2026-2028, per il solo esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 180.000,00;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 180.000,00.
3. All'impegno delle somme di cui ai commi 1 e 2 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 2.

Art. 40
(Stanziamento dotazioni per spese notarili)

1. Al fine di consentire l'affidamento dell'incarico relativo alla stipula del rogito finalizzato all'acquisizione al patrimonio regionale dell'immobile di proprietà del Centro Agro-alimentare "La Valle della Pescara" in Cepagatti, al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione, per euro 20.000,00;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 20.000,00.
2. All'impegno delle somme di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 41
(Reintegro dotazioni FRD 2026)

1. Al fine di consentire il ripristino della dotazione del Fondo Risorse Decentrate 2026 della Giunta regionale, resosi necessario in virtù delle tempistiche di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)), per il solo esercizio 2026, al bilancio di previsione regionale 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 01, per euro 620.106,55;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 77, per euro 370.106,55;
 c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 250.000,00.
2. All'impegno della spesa di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle connesse maggiori entrate.

Art. 42
(Reintegro dotazioni inerenti alle spese per il Comitato Unico di Garanzia)

1. Al fine di consentire il reintegro delle dotazioni finanziarie necessarie per sostenere le spese relative alle attività del Comitato Unico di Garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per il biennio 2027-2028, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di sola competenza:
 a) esercizio 2027:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 10.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, per euro 10.000,00;
 b) esercizio 2028:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 10.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, per euro 10.000,00.

Art. 43
(Reintegro dotazioni per rinnovo canoni banche dati)

1. Al fine di consentire il reintegro delle dotazioni finanziarie necessarie al rinnovo dei canoni degli abbonamenti alle banche dati in essere, nell'ottica di ottimizzare l'efficienza, la celerità e la sicurezza operativa dei dipendenti regionali, al bilancio di previsione regionale 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni per il triennio vigente:
 a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 15.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, per euro 15.000,00;
 b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 15.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 15.000,00;
 c) esercizio 2028, in termini di sola competenza:
 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, per euro 15.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 15.000,00.

Art. 44
(Ulteriore trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di Protezione civile per attività di antincendio boschivo)

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione civile gli adempimenti connessi alle attività di antincendio boschivo, per l'esercizio 2026 è riconosciuto in favore della stessa Agenzia un ulteriore trasferimento di euro 40.000,00 e ciò mediante corrispondente incremento del pertinente stanziamento di cui a Titolo 1, Missione 11, Programma 01, assegnato al Dipartimento territorio-ambiente.
2. Al bilancio regionale di previsione 2026-2028, per il solo esercizio 2026 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 40.000,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 40.000,00.

Art. 45
(Rifinanziamento art. 11 della l.r. 22/2022)

1. Per l'esercizio 2026 è rifinanziato l'intervento di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e

disposizioni in materia di società in house della Regione), per l'importo di euro 390.000,00.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 05, per euro 390.000,00;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, per euro 390.000,00.
3. All'impegno della spesa di cui ai commi 1 e 2 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate di cui al comma 2.

Art. 46
(Reintegro dotazioni per utenze regionali)

1. Al fine di consentire il pagamento delle fatture per utenze, in virtù dell'incremento dei costi registrato relativamente all'esercizio corrente, al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 330.000,00;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 330.000,00.
2. All'impegno delle somme di cui al comma 1 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 47
(Cofinanziamento regionale dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'art. 1, commi da 559 a 562, della l. 207/2024, per l'attuazione del CSR Abruzzo 2023-2027)

1. Per sostenere l'attuazione degli interventi previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027 e garantire il pieno utilizzo dei finanziamenti nazionali integrativi (c.d. top up) derivanti dalla rimodulazione del cofinanziamento nazionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, ai sensi dell'articolo 1, commi da 559 a 562, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), è autorizzato il finanziamento della quota di cofinanziamento regionale, pari al 30 per cento delle risorse complessivamente destinate ai finanziamenti nazionali integrativi, quantificata in euro 2.294.066,13.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028 le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2026 e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2027:
 a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 102486, articolo 1, per euro 28.380,00, per l'esercizio finanziario 2026;
 b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102485, articolo 1, per euro 48.100,00, per l'esercizio finanziario 2026;
 c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, articolo 3, per euro 2.217.586,13, per l'esercizio finanziario 2027;

d) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, mediante istituzione del capitolo di spesa denominato "AGEA - Quota regionale finanziamenti nazionali integrativi di cui all'art. 1, commi da 559 a 562, della legge n. 207/2024", con uno stanziamento di euro 76.480,00 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 2.217.586,13 per l'esercizio finanziario 2027.

3. Per garantire la piena attuazione degli interventi previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027, nonché favorire l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, è autorizzato il finanziamento della quota di cofinanziamento regionale, nell'ambito della quota di partecipazione regionale prevista dall'Intesa sulla ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027, quantificata in euro 3.596.709,04.
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028, esercizi finanziari 2027 e 2028:
 a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 2.009.830,71, per l'esercizio finanziario 2027;
 b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 1.586.878,33, per l'esercizio finanziario 2028;
 c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo di spesa 101418, art. 1, così denominato "CSR 2023-2027. Quota di cofinanziamento regionale quantificata in base all'intesa approvata in sede di conferenza Stato Regioni del 21.06.2022", per euro 2.009.830,71 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.586.878,33 per l'esercizio finanziario 2028.

Art. 48
(Misura straordinaria di sostegno all'agricoltura per il contrasto all'incremento dei costi del carburante)

1. Al fine di far fronte agli effetti della crisi economica in corso causata dal recente conflitto in Medio Oriente, che ha determinato rilevanti incrementi dei costi dei carburanti, la Regione concede agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti, in favore delle aziende agricole attive ed aventi sede nel territorio regionale.
2. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è il soggetto attuatore per la concessione e l'erogazione degli aiuti di cui al presente articolo, secondo le modalità ed i criteri previsti da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Gli oneri connessi ai costi di gestione sostenuti da AGEA per le attività di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al presente articolo sono contemplati, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 5, nell'ambito della convenzione da stipulare con la medesima Agenzia.
4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse autorizzate al comma 5 e in conformità al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito della crisi in Medio Oriente di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2026) 2947 e successive modifiche.
5. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2026:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 4.150.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 1.150.000,00;
c) in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 01, per euro 1.000.000,00;
d) in diminuzione parte Spesa: Missione 13, Programma 04, Titolo 2, per euro 2.000.000,00.

Art. 49
(Misura straordinaria di sostegno ai Consorzi di bonifica per il contrasto all'incremento dei costi dell'energia)

1. Per l'anno 2026 la Regione riconosce ai Consorzi di Bonifica abruzzesi un contributo straordinario per l'importo di euro 1.800.000,00 per concorrere agli aumenti di spesa per utenze energetiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurarne il regolare funzionamento nell'ottica del mantenimento del benessere economico e sociale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione proposta dal Dipartimento competente in materia di agricoltura, definisce modalità e termini per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti.
3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2026:
 a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 1.800.000,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Missione 13, Programma 04, Titolo 2, per euro 1.200.000,00;
 c) in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 05, per euro 600.000,00.

Art. 50
(Interventi ed iniziative di peculiare interesse strategico)

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di peculiare interesse strategico di cui all'Allegato 1 alla presente legge, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, è autorizzata la iscrizione degli stanziamenti ivi indicati, per un importo pari ad euro 6.190.000,00, quanto all'esercizio 2026 e pari ad euro 5.095.000,00, relativamente all'annualità 2027.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2026-2028, per il biennio 2026-2027 sono apportate le seguenti variazioni:
 a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
 1) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 1, per complessivi euro 6.190.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 04, per euro 6.190.000,00;

b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
 1) in aumento parte Spesa: Titoli, Missioni e Programmi come da Allegato 1, per complessivi euro 5.095.000,00;
 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 13, Programma 04, per euro 5.095.000,00.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento su proposta della Direzione generale, le necessarie variazioni al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il biennio 2026-2027, nonché al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi così come riportati nell'Allegato 1 alla presente legge.
4. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3.

Art. 51
(Riconoscimento debiti fuori bilancio interventi del Programma Annuale Opere Idrauliche 2024)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 239.688,83 in favore delle imprese affidatarie dei lavori, dei professionisti affidatari delle prestazioni professionali, dei dipendenti creditori regionali e dell'ANAC relativamente ai seguenti interventi del Programma Annuale Opere Idrauliche 2024 - Programma Manutenzioni Geni Civili - Annualità 2024, di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Genio Civile L'Aquila:
 a) Comune di L'Aquila - Località Pile - intervento di manutenzione idraulica con taglio vegetazione, rimozione materiale detritico in alveo e riconfigurazione sezione idraulica nella zona industriale di Pile sul torrente Raio;
 b) Comuni di Pratola Peligna e Sulmona - Località Acqua Chiara - Intervento di manutenzione fluviale con riapertura sezione idraulica, taglio vegetazione, rimozione materiale detritico in alveo e sistemazione difese spondali sul fiume Sagittario;
 c) Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Località Terrafia. Intervento di ripristino officiosità idraulica vegetazione, con rimozione taglio di materiale detritico in alveo e sistemazione difese spondali sul fiume Imele.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti dal comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 239.688,83, nel capitolo di parte Spesa n. 152108.2 denominato "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (opere sistemazione suolo)" del bilancio di previsione regionale 2026-2028, annualità 2026, Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, Codice Piano dei Conti 2.02.01.09.000, per euro 239.688,83.

Art. 52

(Riconoscimento debito fuori bilancio per attività di Consulente Tecnico di Parte nei giudizi civili R.G. 907/22 e R.G. 962/22 - D.G.R. n. 750 del 26.11.2024)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dall'obbligazione giuridicamente perfezionata con delibera di Giunta regionale n. 750 del 26 novembre 2024, relativa all'incarico di Consulente Tecnico di Parte conferito nell'ambito dei giudizi civili R.G. 907/22 e R.G. 962/22 pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, per l'importo complessivo di euro 5.000,00.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'importo complessivo di euro 5.000,00, mediante utilizzo delle risorse allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 321901, art. 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, come rideterminato dalla l.r. 27/2026.

Art. 53

(Riconoscimento debito fuori bilancio avviso di pagamento sede Bruxelles)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 14.256,00 per il pagamento dell'avviso n. 21003 del 27 luglio 2026, emesso da La Ville de Bruxelles a titolo di "Taxe sur les immeubles ou inoccupés ou inachevés et les terrains à l'abandon ou négligés" - annualità 2025 sull'immobile sito in Bruxelles, Rue Lens n. 15.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2026-2028, per il solo esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione denominato "Riconoscimento debito fuori bilancio avviso di pagamento sede Bruxelles", per euro 14.256,00;
 b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 14.256,00.

Art. 54

(Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di Abruzzo Progetti s.p.a.)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 474.397,00, comprensivo di IVA, a fronte delle attività di supporto tecnico-amministrativo rese da Abruzzo Progetti s.p.a. in favore del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti nel primo semestre 2026, per le attività legate agli Uffici della Sismica.
2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio, quantificati in complessivi euro 474.397,00, per l'esercizio 2026 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sul capitolo 1000/7, Missione 11, Programma 01, Titolo 1.

Art. 55

(Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Provincia di Teramo per funzioni c.d. "non fondamentali" riferibili alle annualità pregresse)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti della Provincia di Teramo per il pagamento delle funzioni c.d. "non fondamentali" svolte dall'Ente nelle annualità dal 2006 al 2014 e dal 2015 al 2022, per l'importo complessivo di euro 7.855.326,92.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, per il solo esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 7.855.326,92;
 b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 7.855.326,92.

Art. 56

(Riconoscimento debito fuori bilancio per quote associative di partecipazione all'Associazione Euroregione Adriatico-Ionica)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento delle quote associative di partecipazione all'Associazione Euroregione Adriatico-Ionica per il periodo 2014-2026, per l'importo complessivo di euro 13.000,00.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo di nuova istituzione, per euro 13.000,00;
 b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 17, per euro 13.000,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 potrà provvedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 2.

Art. 57

(Riconoscimento debito fuori bilancio per utenze nei confronti di GETEC Italia SpA)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per il pagamento di utenze luce e gas riferibili all'esercizio 2026 nei confronti di GETEC Italia s.p.a, per l'importo complessivo di euro 391.182,83.
2. Alla copertura degli oneri per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, per il menzionato ammontare complessivo di euro 391.182,83, si provvede con le risorse disponibili nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 58
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 50/1 del 21.10.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 10/11/2026 11:58
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
10.11.2026
14:11:42
GMT+01:00

AM/PF/lc